

Approvato con Delibera del Consiglio comunale di Pozza di Fassa n. 65 del 28 dicembre 2017
del Consiglio comunale di Vigo di Fassa n. 60 del 28 dicembre 2017

Comune di Sèn Jan di Fassa

Provincia Autonoma di Trento

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

Articolo 1

Istituzione

1. Il Comune di Sèn Jan, in attuazione dell'art. 15 dello Statuto comunale, istituisce la "Consulta dei Giovani" – nel prosieguo definita Consulta – allo scopo di coinvolgere i giovani cittadini residenti nel Comune di Sèn Jan nella vita amministrativa della comunità e favorire la loro partecipazione attiva alla definizione delle scelte politiche e sociali della comunità.
2. I principi a cui la Consulta si ispira sono: il rispetto dell'individuo, la promozione di una coscienza civica, la partecipazione democratica, la solidarietà, l'integrazione tra culture e tradizioni diverse.

Articolo 2

Principi e finalità

1. La Consulta, nel rispetto dei principi della Costituzione e dello Statuto comunale, persegue le seguenti finalità:
 - a) migliorare la qualità di vita dei ragazzi e giovani del Comune di Sèn Jan;
 - b) promuovere la conoscenza della condizione e delle problematiche giovanili della realtà comunale;
 - c) favorire la partecipazione democratica all'amministrazione del Comune avvicinando i giovani alla vita amministrativa e partecipativa della comunità e alle iniziative che comportano il coinvolgimento del comune nell'attività formativa scolastica che riguarda la popolazione residente;
 - d) offrire ai giovani la possibilità di articolare i loro interessi e desideri e di comunicarli direttamente all'Amministrazione Comunale;
 - e) suggerire indirizzi relativi alle politiche giovanili di competenza dell'Amministrazione comunale;
 - f) concorrere alla realizzazione delle iniziative pubbliche e di volontariato in materia di politiche giovanili promosse dall'Amministrazione comunale;
 - g) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni e nel Comun General de Fascia;
 - h) promuovere la socializzazione tra i giovani locali e giovani appartenenti a tradizioni, culture e nazionalità diverse eventualmente anche attraverso forme di coordinamento con attività analoghe svolte nei comuni limitrofi;
 - i) promuovere tra i giovani la valorizzazione e la salvaguardia dell'ambiente e del territorio;
 - l) promuovere tra i giovani la valorizzazione della cultura e della lingua ladina.

Articolo 3

Compiti e attività

1. La Consulta promuove azioni di sensibilizzazione volte a favorire una maggiore partecipazione dei giovani della comunità alle scelte che li riguardano. La stessa suggerisce all'Amministrazione comunale le necessità di questa specifica fascia di età.
2. A tal fine la Consulta opera in piena autonomia ed in stretta collaborazione con il Sindaco o con l'Assessore competente, svolgendo i seguenti compiti:
 - a) svolgere un ruolo consultivo e propositivo nei riguardi di progetti, iniziative, ricerche, incontri e dibattiti sui temi attinenti la condizione giovanile;
 - b) proporre all'Amministrazione comunale iniziative e progetti volti a prevenire ed a recuperare i fenomeni di disagio giovanile, così come progetti che favoriscano l'aggregazione, l'integrazione ed una partecipazione

- attiva dei giovani alla società;
- c) sottoporre all'Amministrazione Comunale proposte e suggerimenti che servono a migliorare le condizioni di vita dei ragazzi e giovani del Comune di Sèn Jan in tutti gli ambiti e formulano proposte e suggerimenti nel campo del lavoro giovanile;
 - d) collaborare alla realizzazione delle iniziative pubbliche e di volontariato in materia di politiche giovanili promosse dall'Amministrazione comunale;
 - e) esprimere il proprio parere sulle iniziative del Comune che abbiano ad oggetto i servizi erogati dal Comune che riguardino direttamente la popolazione giovanile, la prevenzione dell'abuso di alcool e delle sostanze psicotrope, del fumo, della dipendenza dal gioco e l'incentivazione della cultura della legalità e dei corretti modelli alimentari.
 - f) esprimere pareri e/o proposte su documenti di indirizzo generale e in particolare su uno o più punti dell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Le relative osservazioni vanno indirizzate al Sindaco che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio e alla Giunta comunale. In caso di pareri di cui al presente punto, quest'ultimo ne darà lettura non appena sia stato illustrato l'argomento da parte del Sindaco o dell'Assessore competente, prima della sua discussione. Di altri documenti trasmessi, non strettamente inerenti l'ordine del giorno, verrà data lettura prima della chiusura della seduta.

Articolo 4 Composizione

1. La Consulta è composta al massimo da nove giovani residenti nel Comune di Sèn Jan, di entrambi i sessi, di età compresa tra i 16 (inizio del 17 esimo anno di vita) e 25 anni (compimento del 25esimo anno di vita) posseduti al momento della data fissata per l'elezione.
2. Deve essere garantita la rappresentanza di almeno tre componenti per il genere meno rappresentato.
3. I componenti della Consulta esercitano le proprie funzioni a titolo gratuito.
4. Nel rispetto di quanto fissato al comma 1 di questo articolo, possono essere eletti membri della Consulta anche giovani facenti parte del Consiglio o della Giunta del Comun de Sèn Jan. In questo caso tali membri non potranno ricoprire il ruolo di Presidente o di Vicepresidente della Consulta.
5. L'Assessore competente è membro di diritto della Consulta senza diritto di voto.

Articolo 5 Elezione della Consulta

1. La Consulta viene eletta dai giovani residenti nel Comune di Sèn Jan appartenenti alla fascia di età compresa tra i 16 (inizio del 17 esimo anno di vita) e 25 anni (compimento del 25esimo anno di vita) posseduti al momento della data fissata per l'elezione.
2. L'indizione dell'elezione è effettuata dal Sindaco o dall'Assessore competente, su apposita richiesta sottoscritta da almeno 9 (nove) giovani residenti nel Comune di Sèn Jan appartenenti alla fascia di età indicata al precedente comma 1, con le seguenti modalità:
 - a) lettera individuale spedita all'indirizzo degli aventi diritto al voto;
 - b) pubblicazione sul sito web comunale;
 - c) esposizione in luoghi pubblici di apposita locandina.
3. La lettera individuale contiene l'invito ad eleggere uno o più rappresentanti, scelti nella fascia di età di cui al precedente comma 1, segnando un massimo di nove nominativi indicandone nome, cognome e/o soprannome o nomignolo su apposito modulo allegato alla lettera di invito.

4. Il modulo contenente i nominativi indicati, deve essere riconsegnato al Comune - Ufficio protocollo con consegna a mano entro il termine indicato nella lettera di invito che non potrà essere inferiore ai 15 (quindici giorni).
5. Entro il giorno lavorativo successivo, il personale comunale addetto all'Ufficio Segreteria, con la supervisione del Segretario comunale o di suo delegato, accerterà i nominativi che hanno ottenuto maggiori preferenze stilando una graduatoria in ordine decrescente che tenga conto della rappresentanza di genere di cui al precedente art. 4. Di detta operazione sarà steso apposito verbale.
6. Entro il giorno lavorativo successivo il Sindaco o l'Assessore competente farà notificare ai nove soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze apposita richiesta di accettazione dell'elezione a membro della Consulta specificando che in caso di rinuncia si passerà al nominativo successivo che ha ottenuto il maggior numero di voti tenendo sempre conto della rappresentanza di genere. In tal caso sarà inviata a quest'ultimo analoga richiesta di accettazione e così nell'ipotesi di ulteriori rinunce.
7. Entro il termine indicato nella richiesta di accettazione, che non potrà essere inferiore a 5 (cinque) giorni, il giovane eletto dovrà comunicare l'accettazione dell'elezione riconsegnando il modulo al Comune - Ufficio protocollo con consegna a mano.
8. Per i minorenni il modulo di accettazione dovrà essere accompagnato dall'autorizzazione scritta dei rispettivi genitori o dei soggetti esercenti la potestà genitoriale.
9. In caso di mancata accettazione nei termini di cui al precedente comma 7, l'eletto sarà considerato rinunciario.
10. Entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di cui al precedente comma 7, il personale comunale addetto all'Ufficio Segreteria, con la supervisione del Segretario comunale o di suo delegato, darà atto in apposito verbale dell'avvenuta accettazione dell'elezione e indicherà i 9 (nove) nominativi che hanno accettato.
11. A parità di voti tra candidati dello stesso genere, risulterà eletto il più giovane di età.
12. Tale verbale sarà quindi consegnato al Sindaco o all'Assessore competente.
13. Dell'avvenuta costituzione della Consulta sarà data comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.
14. Non è previsto un secondo turno elettorale nel caso in cui non venga raggiunto il numero di 9 (nove) componenti eletti.
15. Previa modifica del presente regolamento, in alternativa a quanto stabilito al precedente comma 2, potrà essere prevista una diversa modalità di indizione e di svolgimento dell'elezione anche ricorrendo all'utilizzo di strumenti informatici e/o a nuove tecnologie telematiche.

Articolo 6

Durata della Consulta

1. La durata in carica della Consulta è di 3 (tre) anni, indipendentemente dalla durata in carica del Consiglio comunale di riferimento.
2. L'eletto decade comunque dalla Consulta al compimento del 25esimo anno di vita.
3. L'eventuale sostituzione di componenti dimissionari o decaduti avverrà sostituendo il dimissionario o il decaduto con il primo dei non eletti del medesimo genere. In caso di mancanza di candidati non eletti del medesimo genere subentra comunque il primo dei non eletti, di altro genere, garantendo comunque i seguenti valori minimi, non sussistendo i quali si procede ad indire nuove elezioni:
 - a. due componenti per il genere meno rappresentato;
 - b. almeno cinque componenti complessivamente.
4. Nel caso in cui la scadenza naturale della Consulta avvenga nei tre mesi antecedenti o nei tre mesi successivi

alle elezioni comunali, la sua durata è prorogata per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data delle elezioni comunali stesse.

Articolo 7

Prima seduta della Consulta e nomine

1. Nella prima seduta dopo l'elezione, che sarà convocata dal Sindaco o dall'Assessore competente, i componenti della Consulta nominano al loro interno, a maggioranza assoluta dei presenti:
 - a) **il Presidente**, che ha il compito di:
 - rappresentare l'intera Consulta;
 - definire l'ordine del giorno delle riunioni;
 - convocare la Consulta;
 - presiedere la Consulta;
 - coordinare i lavori all'interno della Consulta;
 - curare la pubblicità delle convocazioni e degli atti per il tramite degli uffici comunali.
 - b) **Il Vicepresidente**, che ha il compito di:
 - sostituire il Presidente in caso di sua assenza.
2. Il Presidente, nella stessa seduta, sceglie un componente della Consulta che funge da **Segretario**, che ha il compito di:
 - assistere il Presidente nei lavori della Consulta;
 - redigere il verbale delle riunioni che, firmato dallo stesso Segretario e dal Presidente, verrà trasmesso al Sindaco e all'Assessore competente.
3. Il Presidente può assegnare ad ogni componente della Consulta un settore di interesse dei giovani per un periodo o per l'intera durata della Consulta.

Articolo 8

Funzionamento della Consulta

1. La Consulta è convocata dal Presidente:
 - a. ogniqualvolta lo ritenga opportuno;
 - b. almeno due volte all'anno;
 - c. quando ne faccia richiesta un numero minimo di componenti pari ad almeno 1/3 del totale.La data della seduta e gli argomenti da trattare devono essere precedentemente comunicati alla Giunta Comunale.
2. L'avviso di convocazione viene fatto pervenire ai componenti e, per informazione, alla Giunta comunale con idoneo mezzo (lettera di invito, mail, o altro) almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, con l'indicazione della data, ora, luogo e ordine del giorno della stessa.
Solo in casi di comprovata necessità ed urgenza è prevista la convocazione telefonica o tramite messaggio sms almeno 48 ore prima della riunione.
3. Le sedute si tengono nella sede del Comune.
Per la validità della seduta è prescritta la partecipazione di almeno cinque componenti della Consulta aventi diritto di voto.
4. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare a tutte le sedute. Nei casi di assenza la giustificazione deve essere preventivamente comunicata al Presidente o al Segretario.
5. I componenti della Consulta che non partecipino alle riunioni della stessa, senza giustificare la propria

assenza, per 3 (tre) volte consecutive, sono dichiarati decaduti.

6. Le riunioni della Consulta sono pubbliche. Delle convocazioni verrà data adeguata pubblicità mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo comunale e sul sito web del Comune per il tramite del competente ufficio del Comune.
7. Il pubblico che assiste alle riunioni non ha diritto di parola, deve mantenere un comportamento corretto e deve astenersi dal manifestare assenso o dissenso rispetto alle scelte della Consulta.
8. I lavori della Consulta sono presieduti e coordinati dal Presidente, assistito dal Segretario.
9. La Consulta decide sempre con voto palese per alzata di mano a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
10. Gli atti approvati dalla Consulta (siano essi pareri richiesti dall'Amministrazione o proposte di progetti, di iniziative o di linee di indirizzo proposti dalla Consulta) vengono inoltrati al Sindaco e/o all'Assessore competente.
Su tali atti la Giunta è sempre tenuta ad esprimersi.
11. Le proposte iniziative, progetti ed i pareri espressi dalla Consulta hanno natura propositiva e consultiva e non possono, in alcun modo, vincolare le definitive determinazioni dell'Amministrazione comunale.
12. Qualora l'Amministrazione comunale non accolga le proposte avanzate dalla Consulta, invierà alla stessa, in forma scritta, le motivazioni.
13. Gli atti della Consulta, per il tramite del competente ufficio del Comune, sono resi pubblici all'Albo comunale e sul sito web del Comune entro cinque giorni dall'adozione e per un periodo non inferiore a 10 giorni consecutivi. Il Segretario del comune, al termine di detto periodo, ne certificherà l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 9 Sede ed attrezzature

1. La sede della Consulta è situata presso il Municipio.
2. Per il funzionamento della Consulta l'Amministrazione comunale assicura la messa a disposizione gratuita delle attrezzature, strumenti e materiali necessari (telefono, computer, collegamento internet, fotocopiatrice, materiale di cancelleria ecc.) compatibilmente con le esigenze organizzative degli uffici comunali e la relativa disponibilità finanziaria.
3. I componenti della Consulta, previo accordo con il Segretario del Comune, possono richiedere altresì la collaborazione dei dipendenti comunali necessaria allo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 10 Partecipazione di Amministratori, Funzionari comunali o di Consulenti esterni

1. Il Presidente della Consulta, sentito il parere della stessa, può invitare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e Funzionari comunali - previa comunicazione al Segretario comunale - o Consulenti esterni a partecipare alle riunioni ogniqualvolta venisse ritenuto opportuno in relazione ai temi da trattare.
2. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e i Funzionari comunali – questi ultimi, previa comunicazione al Segretario comunale - possono richiedere di incontrare la Consulta.

Articolo 11 Modifiche al Regolamento

1. Oltre che con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, il presente Regolamento potrà essere modificato anche su proposta della maggioranza dei componenti la Consulta.
Le modifiche verranno sottoposte all'esame del Consiglio comunale.

Articolo 12

Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Regolamento, si rinvia ai regolamenti, in quanto applicabili, adottati ai sensi dell'art. 13 dello Statuto comunale.